


Sentenze e pareri



Lino Vicini*
linovicini@yahoo.it

IGIENE ALIMENTARE

Considerazioni critiche sulla ipotizzata riforma dell'articolo 5 della Legge 283 del 1962

Nel libro ventinovesimo della sua opera più celebre “*Lo spirito delle leggi*” il Barone di Montesquieu si occupa della maniera di comporre le leggi e fornisce una serie di oculati consigli¹.

“Lo spirito che deve guidare il legislatore è la moderazione e non gli eccessi... coloro che sono dotati di un ingegno tanto vasto da poter dare leggi alla propria nazione devono osservare certe cautele nella maniera di formularle.

Lo stile deve essere conciso. Le leggi delle Dodici Tavole sono un modello di precisione: i fanciulli le imparavano a memoria.

Lo stile delle leggi deve essere semplice. Non bisogna fare cambiamenti in una legge senza una ragione sufficiente.

Come le leggi inutili indeboliscono le leggi necessarie, quelle che si possono eludere indeboliscono la legislazione.

È infine necessario che le leggi siano con-

cepite in modo da non offendere la natura delle cose”.

Queste universali regole di esperienza e saggezza che vengono riassunte a metà del XVIII secolo sembra non siano state seguite dal legislatore moderno.

È evidente a tutti l’oscurità delle vigenti leggi italiane ripresa ed esplicita da un brillante giurista in un volume pubblicato con successo qualche anno fa².

L’argomento

Ritorniamo quindi al nostro tema già affrontato in un precedente commento pubblicato su Argomenti³.

L’articolo 18 della legge 2 febbraio 2021 n. 27 ha abrogato espressamente la Legge 283 del 1962.

Successivamente è intervenuto in via d’urgenza il Governo con il Decreto legge n. 43 del 2021 che ha bloccato il precedente provvedimento abrogativo in tal modo

facendo salvi i reati contravvenzionali contenuti negli articoli 5, 6 e 12.

La legge del 1962 è quindi rimasta in vigore nell’ordinamento, ma i problemi legati alla sua applicazione, a nostro modesto modo di vedere, non sono terminati. Non va dimenticato infatti come l’introduzione della legge 283 del 1962 sia stata alquanto travagliata fin dalla sua venuta in essere quasi sessanta anni fa.

Un breve riassunto può spiegare quanto avvenuto fino ad ora e può illuminare su quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro.

Precedentemente all’entrata in vigore della legge 283 nell’aprile del 1962 le uniche norme esistenti in Italia in tema di igiene alimentare erano contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934.

Prima di questo esisteva il Testo Unico delle leggi sanitarie del 1 agosto 1907 n. 636⁴.

¹Montesquieu “Lo spirito delle Leggi BUR seconda edizione 1996.

²Michele Ainis “La legge oscura come e perché non funziona” Editori Laterza 1997.

³Argomenti numero 1/2021 pagine 23 e seguenti.

È utile riprendere l'art. 114 di questo Testo Unico che si può ritenere a ragione l'antenato dell'articolo 5 della legge 283 del 1962.

La norma prevedeva che *“chiunque vende, ritiene per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, materie destinate al cibo od alla bevanda, che siano riconosciute come guaste, infette, adulterate o, in altro modo insalubri o nocive è punito con la pena pecuniaria da L. 10 a 100, oltre alla confisca delle materie e ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli articoli 319, 320 e 322 del codice penale”*.

Questi ultimi tre delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica erano contenuti nel capo VII del libro secondo del “Codice Zanardelli” che si occupava di reprimere i reati contro l'incolumità pubblica.

Ricordiamo ancora che l'articolo 319 del codice penale del 1889 puniva con la reclusione da un mese a cinque anni di reclusione e con la multa da lire 100 a 5.000 la contraffazione o l'adulterazione in modo pericoloso per la salute delle sostanze alimentari o dei medicinali o la vendita o la messa in commercio di tali sostanze.

A sua volta il successivo articolo 320 puniva con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 100 a 3.000 la vendita di sostanze alimentari o altre cose non contraffatte o adulterate, ma pericolose per la salute, senza che questo pericolo fosse noto al compratore.

Infine, l'articolo 322 puniva con la reclusione fino ad un mese e con la multa da lire 50 a 500 la vendita o la messa in commercio come genuine, di sostanze alimentari, non genuine, ma non pericolose per la salute.

Il richiamato Testo Unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 aveva quindi abrogato l'articolo 114 ritenendo che le disposizioni incriminatrici del codice Rocco fossero da sole sufficienti a reprimere tutti i comportamenti illeciti in campo alimentare e che quindi tale norma fosse sostanzialmente inutile.

Nel periodo di tempo ricompreso tra il

1934 e il 1962 quindi le uniche norme sanzionatorie per comportamenti illeciti nel campo degli alimenti furono quelle contenute nel codice penale del 1930.

Nei lavori preparatori della legge 283 del 1962 si legge che introduzione delle fattispecie contravvenzionali contenute nell'articolo 5 era risultata necessaria al fine di colmare il vuoto di tutela seguita all'abrogazione dell'art. 114 del TU sanitario del 1907.

Lo stesso disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati il 2 febbraio 1960 dall'allora Ministro della Sanità era intitolato *“Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari”*.

Nella relazione del Ministro della Salute alla Camera⁵ si legge testualmente che le norme contenute nel testo unico del 1934 e quelle del codice penale non erano state in grado di contrastare tutti i comportamenti illeciti in tema di igiene degli alimenti già previsti e sanzionati dalla vecchia norma di inizio novecento. Di qui la necessità di prevedere nuove figure di illeciti penali di semplice accertamento e prova punite originariamente con la sola ammenda da Lire 50.000 a Lire 1.000.000.

Con la legge 441 del 1963 le sanzioni originarie contenute nell'articolo 6 furono rese maggiormente severe introducendo la pena dell'arresto fino ad un anno e l'ammenda da 200.000 a venti milioni di Lire. La contravvenzione non era quindi obblazionabile essendo prevista la pena congiunta.

Questa sostanzialmente la ratio alla base delle norme della 283 del 1962.

L'articolo 5 era considerato pacificamente reato sussidiario rispetto alle ben gravi violazioni previste dal codice penale.

La tecnica legislativa utilizzata dalle legge tuttavia era stata oggetto di critica da parte dai commentatori che avevano lamentato la presenza di molte ombre nelle sue disposizioni.

Già negli anni '70 del secolo scorso attenta dottrina aveva sottolineato come le disposizioni incriminatrici dell'art. 5 fossero in molti punti un *“inutile duplicato del codice penale”*⁶.

In particolare, la lettera a) introduceva un superfluo concetto della non genuinità di una cosa, già elaborato dalla giurisprudenza in relazione al delitto di cui all'art. 516 del codice penale.

Le norme di cui alla lettera d) trattando di cosa nociva non erano altro che una ripetizione dell'art. 440 o dell'ipotesi più lieve prevista dall'art. 444 codice penale. Anche le norme dell'art. 5 lettera e) opportunamente soppresse dalla legge 441 del 1963 faceva confusione tra cosa genuina (adulterate, contraffatte) della quale tratta l'art. 516 del codice penale e frode in commercio (art. 515 c.p.) trattando di cose “non rispondenti per natura, sostanza ecc”; infine la lettera h) richiamava il concetto dell'art. 440 o dell'art. 444 del codice penale.

Le critiche portate alle disposizioni richiamate non hanno impedito all'articolo 5 di essere la norma maggiormente utilizzata per la repressione dei comportamenti illeciti nel campo degli alimenti.

In particolare, la circostanza che l'articolo 5 sia strutturato come reato contravvenzionale punito alternativamente a titolo di dolo o colpa e la struttura di reato di pericolo presunto hanno facilitato la sua concreta applicazione.

Ben più ardua è risultata da parte degli organi inquirenti la prova del pericolo concreto o comunque effettivo nei reati contenuti nel titolo VI Capo II del vigente codice penale in tema di delitti di comune pericolo mediante frode (art. 439, 440, 444 del c.p.).

Tutti questi reati inoltre sono strutturati come delitti punibili nella forma dolosa salvo il verificarsi della residuale fattispecie colposa di cui all'art. 452 c.p.

Il semplice raffronto con le statistiche giudiziarie degli ultimi anni dimostrano in nostro assunto⁷.

Con specifico riferimento, per esempio, alle sentenze definitive di condanna per il

⁴La norma è stata rinvenuta in A. Zerboglio Delitti contro la pubblica incolumità volume VIII del Trattato di diritto penale Vallardi Editore 1916.

⁵Atti parlamentari della Camera dei Deputati sul disegno di legge n. 1989 presentato il 2 febbraio 1960.

⁶Mario Berri e Bruno Cormio “La Legislazione Alimentare Le frodi alimentari terza edizione 1971 Giuffrè editore

delitto di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate non si registrano condanne nell'anno 2013 mentre per i successivi anni vi sono 5 condanne nel 2014, 2 nel 2015, 4 nel 2016 e 2 nel 2017. Con riferimento al commercio di sostanze alimentari nocive vi sono 39 condanne nel 2013, 45 nel 2014, 47 nel 2015, 32 nel 2016 e 48 nel 2017.

Le condanne per adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari sono 11 nell'anno 2013, 4 nel 2014, 11 nel 2015, 7 nel 2016 e 34 nel 2017.

maggiori cifre si raggiungono invece per il delitto di frode in commercio con i seguenti numeri 689 per l'anno 2013, 674 per il 2014, 673 per il 2015, 693 per il 2016 e 608 per il 2017.

Gli stessi elenchi delle sentenze di condanna per i reati di frode o sofisticazione alimentare pubblicati sul sito del Ministero della Salute dimostrano il loro modesto rilievo statistico.

Nell'anno 2019 si trovano 52 sentenze, nell'anno 2018 49, nell'anno 2017 19 sentenze, nell'anno 2016 45 sentenze e 134 nell'anno 2015.

Se poniamo l'attenzione che tali numeri sono riferiti a tutto il nostro Paese si comprende quale minimo rilievo hanno i reati alimentari nel bilancio della giustizia penale in Italia.

I tre livelli del sistema repressivo

Per riassumere attualmente il sistema repressivo nel campo si struttura su tre livelli.

Un primo livello è rappresentato dalle norme del codice penale (art. 440, 444, 452 c.p.) che sanzionano i delitti dolosi e colposi contro la salute pubblica.

Le fattispecie sono costruite come delitti di pericolo concreto le sostanze devono essere pericolose per la salute pubblica, mancando tale requisito i reati non sono integrati.

Un secondo livello di tutela è quello rappresentato dall'art. 5, 6 e 12 della legge

283 del 1962 che rappresenta una protezione anticipata e sussidiaria rispetto alle disposizioni del codice penale.

Un terzo livello prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme introdotte dal legislatore comunitario in vari campi del diritto alimentare.

Per quanto qui interessa le contravvenzioni della legge 283 del 1962 sono strutturate come reati di pericolo astratto o presunto con riferimento al medesimo bene collettivo della salute pubblica.

Il comportamento è punibile purché corrispondente alle condizioni richieste dalle fattispecie. In poche parole, consiste nell'utilizzazione per la preparazione o nella vendita o distribuzione al consumo di sostanze alimentari difformi sul piano dell'igiene, genuinità e integrità.

Nelle fattispecie incriminate non si richiedono né la produzione di un effetto dannoso per la salute del consumatore né il pregiudizio delle caratteristiche igieniche degli alimenti.

Le fattispecie previste dall'articolo 5 in quanto contravvenzioni sono indifferentemente punibili a titolo di dolo o di colpa.

Ricordiamo infatti che l'articolo 42 comma 4 del codice penale prevede che nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. L'obbligo probatorio è semplificato in quanto la colpa è presunta e si fonda sempre su un giudizio interamente normativo, cioè sul contrasto tra la condotta concreta dell'agente e il modello di condotta imposta da regole cautelari⁷.

Il mero accertamento del requisito positivo, per esempio, il rinvenimento di alimenti in cattivo stato di conservazione integra quindi la violazione della regola cautelare cioè preventiva di fatti dannosi o pericolosi.

I comportamenti descritti nelle varie lettere dell'articolo 5 sono contrari a regole di igiene, genuinità e buona conservazione degli alimenti stabilite per garantire che l'alimento arrivi al consumatore in con-

dizioni di purezza, integrità, genuinità e pulizia.

La semplice violazione di tali regole cautelari integra pertanto la colpa sufficiente al perfezionamento delle fattispecie contravvenzionali.

Questo è lo stato dell'arte.

Come detto il Governo ha presentato nel marzo 2020 un corposo progetto di riforma della legislazione sanzionatoria alimentare⁹.

La versione riformata dell'articolo 5

Concentriamo la nostra attenzione sulla versione riformata dell'articolo 5 che trascriviamo qui di seguito.

Articolo 5

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività d'impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti, comprese acque e bevande, che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.*

2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.*

3. *Se i fatti ai commi 1 e 2 sono commessi*

⁷ Cfr. sito ISTAT statistiche giudiziarie.

⁸ Sul tema cfr. Giorgio Marinucci Emilio Dolcini Manuale di diritto penale parte generale quinta edizione Giuffrè editore 2015

⁹ Sul progetto di riforma Donato Castronuovo La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427 in Diritto penale contemporaneo n.4/2020; Alberto Gargani (a cura di) Illeciti punitivi in materia agro-alimentare Giappichelli editore 2021.

per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.

5. Quando ai fatti di cui al comma 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445 -bis del codice penale, si applica la pena ivi prevista.

6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, si applica l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.

7. Agli effetti della presente legge, l'alimento: a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato.

Le novità introdotte dalla norma

Analizziamo le novità introdotte dalla norma.

La prima considerazione è che il futuro articolo 5 sarà punito in modo ben più severo di quanto accade attualmente. Infatti la nuova norma 5 introduce al comma 1 e 2 delitti dolosi puniti con la reclusione da 1 a 3 anni.

Il comma 3 introduce una contravvenzione sanzionata con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni per le sole ipotesi colpose. La fattispecie delittuosa del comma 1 è strutturata sul concetto di nocività dell'alimento o sulla caratteristica di alimento inadatto al consumo umano.

Va sottolineato che questo aspetto segna una differenza minima dal concetto di nocività pericolosa richiesta per l'integrazione del riformato delitto di cui all'art. 440 bis del codice penale.

Quest'ultimo delitto nel progetto di riforma punirà con la reclusione da 2 a 8 anni l'importazione, esportazione, com-

mercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi. A questo proposito si segnala fin da ora la possibilità che in sede applicativa sorgano seri problemi di delimitazione fra le due fattispecie con buona pace del principio della certezza del diritto.

Il delitto introdotto dall'articolo 5 comma 1 del progetto di riforma risulta strutturato come reato alternativamente di danno o di rischio a seconda del fatto che l'alimento risulti rispettivamente nocivo o inadatto al consumo anche solo per alcune categorie di consumatori.

Da rimarcare quindi la differenza con la contravvenzione di cui all'articolo 5 attualmente vigente.

Quest'ultimo infatti prevede per le lettere a), b), c), g) la natura di reato di pericolo presunto.

Le rimanenti ipotesi di cui alle lettere d) ed h) sono invece costruite nella forma del reato di pericolo concreto in quanto la nocività è espressamente richiesta come elemento costitutivo dell'illecito.

La pena della reclusione da 1 a 3 anni viene estesa dal comma 2 del novellato articolo 5 anche al caso in cui a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulti nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.

In questo caso la nuova norma va ad aumentare in modo evidente il perimetro dei fatti penalmente rilevanti.

Le nuove incriminazioni dolose contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 5 non risultano essere le uniche novità del disegno di legge.

L'articolo 5 ter prevede una serie di illeciti amministrativi che sono così strutturati: Art 5 -ter

1. "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il consumo, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la stessa sanzione di cui al comma 1 chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

4. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività d'impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a 500.

La semplice lettura della menzionata disposizione che richiama alla memoria il vigente articolo 5 fa sorgere dubbi in merito alla differenziazione con il nuovo articolo 5 del progetto di riforma sopra esposto.

Le condotte materiali infatti sono praticamente identiche e l'unica differenza rinvenibile tra il delitto e l'illecito amministrativo è la presenza o l'assenza della nocività dell'alimento.

Ricordiamo infine che questa nocività deve caratterizzarsi per assenza del pericolo per la salute pubblica.

Infatti, in presenza di questa si andrebbe a ricadere nel delitto del novellato articolo 440 bis punito ancora più severamente (pena da 2 a 8 anni di reclusione).

Pare evidente quindi da questa sommaria descrizione che il discrimine tra le diverse fattispecie (art. 440 bis c.p. articolo 5, articolo 5 ter) sarà rappresentato solamente dalla diversa nocività dell'alimento o dall'assenza di tale nocività.

Questa circostanza dovrà essere oggetto di attenta valutazione e dimostrata in modo puntuale da parte dell'organo dell'accusa.

Si può fin da ora affermare che tale prova non sarà facilmente raggiungibile tenendo

conto anche di quanto accade attualmente nella prassi giudiziaria.

Considerazioni finali

Alcune considerazioni finali sulle norme esposte. Pare a chi scrive che il legislatore si sia allontanato dal senso pratico che dovrebbe sempre presiedere alla redazione delle leggi.

Le disposizioni che prenderanno il posto dell'articolo 5 appaiono oggettivamente ipertrofiche e di non facile applicazione.

Una tecnica normativa caratterizzata dalla sintesi avrebbe dato migliori risultati.

Come suggerito da Monteschieu le migliori leggi sono quelle che uniscono chiarezza, semplicità e sinteticità.

Nel merito, non pare che il progetto di legge si attenga strettamente al principio di sussidiarietà dell'intervento punitivo penale.

L'intervento della norma punitiva penale dovrebbe aver luogo solamente quando difettino strumenti sanzionatori di diversa natura, ma di pari efficacia repressiva e preventiva.

Il principio di sussidiarietà specificatamente nel campo del diritto penale rappresenta il più generale principio di proporzione che si estrinseca in un ricorso alle misure restrittive dei diritti dei singoli unicamente

nei casi di stretta necessità. In poche parole, il ricorso allo strumento penale risulta superfluo quando la salvaguardia dei beni tutelati è ottenibile mediante sanzioni di natura extrapenale¹⁰.

Se da un lato si può essere soddisfatti della scelta di trasformare in illeciti amministrativi le fattispecie attualmente vigenti trasfuse nell'articolo 5 ter del progetto di riforma lascia sinceramente perplessi le scelte seguite con le altre norme.

Così, per esempio, il nuovo articolo 440 bis del progetto che raggruppa e sostituisce i vigenti articoli 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) e 444 (commercio di sostanze alimentari nocive) prevede una pena detentiva ben superiore a quella prevista per le norme vigenti.

Si passa infatti da una pena per il commercio di sostanze alimentari nocive da sei mesi a tre anni e la multa non inferiore a 51 euro.

Altre perplessità discendono dalla scelta di intervenire sulla trama ormai logora della legge 283 del 1962 che, come è noto, ha nel corso della sua storia subito numerose modifiche e amputazioni.

Se l'idea di fondo è quella di superare la superata legge del 1962 non si comprende il motivo per il quale non si è proceduto ad una sua abrogazione completa.

Questa opzione sarebbe risultata maggiormente aderente allo spirito riformatore manifestato dal d.d.l. 2427.

La scelta coraggiosa sarebbe stata quella di introdurre i nuovi delitti e le contravvenzioni in tema di alimenti nel codice penale nel rispetto del principio della riserva di codice di cui all'art. 3 bis del c.p.

A parte si sarebbe potuto operare raccogliendo in un testo unico tutte le sanzioni amministrative, tra cui quelle contenute nel novello art. 5 ter.

In tal modo si sarebbe fatto ordine nelle sanzioni amministrative in tema di alimenti.

Una scelta di questo tipo avrebbe sancito un riordino delle norme extravaganti con semplificazione del lavoro degli organi di controllo e di tutti gli operatori del settore alimentare.

In conclusione, pare che le ombre siano maggiori delle luci e che la novella debba essere ripensata in un'ottica di maggiore chiarezza e differenziazione tra le diverse disposizioni incriminatrici anche per semplificare l'opera di tutti i soggetti che operano in questo fondamentale settore della nostra economia.

**Dottore di ricerca in "Legislazione Nazionale ed Europea sulla produzione e controllo degli alimenti"*

¹⁰ Cfr sul punto le considerazioni svolte a pagina 28 e seguenti nel classico manuale di Fiandaca Musco Diritto Penale parte generale quarta edizione Zanichelli editore 2001.

Il SIVeMP per i veterinari under 35 iscritti: gratis il primo anno di iscrizione a FondoSanità

Gli iscritti al SIVeMP possono aderire a Fondosanita' – di cui il nostro sindacato è Fonte Istitutiva – per costruire una pensione integrativa per sé o per i propri familiari a carico. Allo scopo di favorire l'iscrizione alla previdenza complementare dei giovani medici veterinari dirigenti, specialisti ambulatoriali o a diverso titolo convenzionati con il Ssn, e per assicurare ad essi l'adesione a FondoSanità, fin dal 2014 il SIVeMP si impegna ad assorbire le spese di iscrizione al Fondo (Euro 26,00) e le spese di gestione amministrativa del primo anno (Euro 60,00) per ciascun medico veterinario ISCRITTO che non

abbia compiuto i 35 anni e che intende aderire a FondoSanità. L'opportunità che SIVeMP offre agli iscritti va incontro alle esigenze dei giovani di maturare una pensione che compensi la diminuzione della pensione Inpdap/Inps e in aggiunta a quella di Enpav.

Per i meno giovani si offre, in alternativa, anche la possibilità di creare una pensione per i propri figli fiscalmente a carico.

Per ulteriori informazioni:

<https://sivemp.it/servizio/pensione-integrativa-fondo-sanita/>
www.fondosanita.it